

DELIBERAZIONE 15 OTTOBRE 2024

412/2024/R/TLR

ESITO DELLA VALUTAZIONE DELL'ISTANZA DI ESCLUSIONE PRESENTATA DALLA SOCIETÀ COMUNIONE CALORE MILANO2, AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 574/2018/R/TLR

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1312^a riunione del 15 ottobre 2024

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: decreto legislativo 102/14);
- il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;
- il decreto del Presidente della Repubblica del 9 maggio 2001, n. 244;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 luglio 2015, 339/2015/R/tlr (di seguito: deliberazione 339/2015/R/tlr);
- la deliberazione dell'Autorità 18 gennaio 2018, 23/2018/R/tlr (di seguito: deliberazione 23/2018/R/tlr);
- la deliberazione dell'Autorità 13 novembre 2018, 574/2018/R/tlr (di seguito: deliberazione 574/2018/R/tlr) e il relativo Allegato A (di seguito: OITLR);
- la deliberazione dell'Autorità 26 marzo 2024, 106/2024/R/tlr (di seguito: deliberazione 106/2024/R/tlr).

CONSIDERATO CHE:

- il decreto legislativo 102/14 ha attribuito all'Autorità specifici poteri di regolazione e controllo nel settore del teleriscaldamento e del teleraffrescamento (nel seguito: telecalore);
- l'articolo 2, comma 2, lettera gg), del decreto legislativo 102/14, definisce come rete di telecalore *“qualsiasi infrastruttura di trasporto dell'energia termica da una o più fonti di produzione verso una pluralità di edifici o siti di utilizzazione, realizzata prevalentemente su suolo pubblico, finalizzata a consentire a chiunque interessato, nei limiti consentiti dall'estensione della rete, di collegarsi alla medesima per l'approvvigionamento di energia termica per il riscaldamento e raffrescamento di spazi, per processi di lavorazione e per la copertura del fabbisogno di acqua calda sanitaria”*;

- l'OITLR, che ha definito gli obblighi informativi per i soggetti operanti nel settore del telecalore, all'art. 7 prevede la possibilità per gli esercenti di presentare istanza di esclusione di una rete di telecalore dalla regolazione in presenza di almeno uno dei seguenti requisiti enucleati al comma 1.1 del medesimo provvedimento:
 - a) presenza di almeno il 50 per cento dell'estensione della rete, al netto degli allacciamenti, su suolo privato;
 - b) rete realizzata con la finalità di servire un numero predefinito e limitato di utenti, attraverso la stipula di accordi, convenzioni o contratti di fornitura nel periodo temporale antecedente all'avvio del servizio, con divieto di allacciamento di eventuali nuovi utenti;
 - c) centrale di produzione del calore immesso nella rete di potenza complessiva minore o uguale a 1 MW e posizionata all'interno di uno degli stabili degli utenti del servizio;
- l'Autorità, con deliberazione 574/2018/R/tlr, ha abrogato le deliberazioni 339/2015/R/tlr e 23/2018/R/tlr, fermi restando gli effetti prodotti dalle stesse;
- l'Autorità, con deliberazione 106/2024/R/tlr, ha aggiornato l'elenco delle reti di telecalore escluse dalla regolazione ai sensi della deliberazione 574/2018/R/tlr.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- la società Comunione Calore Milano2, con comunicazione del 7 agosto 2024 (prot. Autorità A/57437 del 8 agosto 2024), ha chiesto di escludere dalla regolazione dell'Autorità la rete denominata "Teleriscaldamento Milano2" sita nel territorio del comune di Segrate (MI);
- con comunicazione del 3 settembre 2024 (prot. Autorità P/62298 di pari data) è stata richiesta alla società documentazione integrativa, fornita dalla stessa società con comunicazione del 26 settembre 2024 (prot. Autorità A/67801 di pari data);
- l'analisi della documentazione inviata ha consentito di verificare la presenza del requisito di esclusione di cui al comma 1.1, lettera a), dell'OITLR.

RITENUTO CHE:

- sia necessario accogliere l'istanza di esclusione presentata dalla società Comunione Calore Milano2, con riferimento alla rete denominata "Teleriscaldamento Milano2" sita nel territorio del comune di Segrate;
- sia altresì opportuno, in un'ottica di maggiore trasparenza, allegare alla presente deliberazione l'elenco delle reti escluse dalla regolazione di cui alla deliberazione 106/2024/R/tlr aggiornato tenuto conto di quanto indicato al precedente alinea

DELIBERA

1. di accogliere l'istanza di esclusione presentata dalla società Comunione Calore Milano2, con riferimento alla rete denominata "Teleriscaldamento Milano2" sita nel territorio del comune di Segrate;
2. di prevedere che la rete di telecalore di cui al punto 1 sia conseguentemente esclusa dagli obblighi informativi relativi all'Anagrafica Territoriale del Teleriscaldamento e Teleraffrescamento (ATT), restando invece in capo al soggetto che la gestisce, qualora svolga altre attività soggette alla regolazione dell'Autorità, gli obblighi informativi definiti dall'OITLR;
3. di allegare alla presente deliberazione l'elenco delle reti escluse dalla regolazione di cui alla deliberazione 106/2024/R/tlr, integrato con quanto disposto al punto 1 (*Allegato A*), che costituisce parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;
4. di dare mandato al Direttore della Direzione Investimenti e Sostenibilità Ambientale per i seguiti di competenza;
5. di pubblicare il presente provvedimento, completo del relativo *Allegato A*, sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

15 ottobre 2024

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini